

PROCEDURE RELATIVE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE MARCHE AD ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ALTRI ORGANISMI, AI SENSI DELLA L.R. N. 17 DEL 26/06/2008

1) Presentazione della domanda di ammissione

1. La richiesta di adesione è indirizzata dal Rappresentante legale del soggetto giuridico istante al Presidente della Giunta regionale secondo il modello di richiesta di adesione predisposto e allegato, corredato dalla relativa documentazione ivi indicata e precisamente:
 - a. Copia dell'atto costitutivo (l'ente deve essere costituito da almeno tre anni);
 - b. Copia dello statuto;
 - c. Elenco dei componenti degli organi statutari
 - d. Elenco dei soci;
 - e. Bilanci dell'ultimo triennio (conto economico e stato patrimoniale oppure rendiconto finanziario, unitamente a Nota integrativa e Relazione del revisore dei conti);
 - f. Relazione economico finanziaria dell'ultimo triennio;
 - g. Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio nonché relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno successivo, nelle quali venga evidenziata la connessione con le finalità regionali, a firma del legale rappresentante.

La richiesta di adesione deve indicare, qualora prevista, l'entità della quota annuale di adesione.

2. La struttura regionale competente per il procedimento di adesione è il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali, a meno che l'adesione non sia prevista da apposita legge di settore, nel qual caso la competenza è riservata alla struttura organizzativa competente per materia.
3. Nei casi individuati dall'art. 1, comma 1bis L.R. 17/2008 (adesione disposta in attuazione di normative o accordi a carattere nazionale o internazionale anche a favore di enti od organismi, comunque denominati, costituendi ovvero la cui costituzione risale a un periodo inferiore a tre anni) il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali potrà, a seconda del caso specifico, indicare la documentazione da produrre.

2) Ammissione

1. Il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali provvede, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, ad una prima analisi verificando, attraverso i dati indicati nella domanda compilata secondo il modello di cui all'Allegato 2, l'esistenza delle condizioni stabilite dalla L.R. n. 17/2008 e controllando la completezza della documentazione presentata.

2. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi fino alla successiva integrazione.

3) Istruttoria

1. All'esito positivo della fase di ammissione il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali, visto l'ambito di attività del soggetto giuridico istante, trasmette la richiesta di adesione alla struttura regionale competente per materia. Entro i successivi 10 giorni, esclusa la possibilità di regolare l'adesione tramite specifica legge di settore, il dirigente della struttura competente esprime il proprio parere adeguatamente motivato in merito alla opportunità dell'adesione.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura competente non riscontri elementi di interesse e connessione con la programmazione e le finalità regionali comunica il proprio parere negativo al dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali, che dà avviso della conclusione dell'iter procedimentale al soggetto istante, esplicitandone i motivi.
3. In caso di adesione disposta in attuazione di normative o accordi di carattere nazionale o internazionale, il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali e il dirigente del Servizio competente per materia si coordinano per eventuali relativi adempimenti.

4) Finanziamento

1. Qualora il dirigente della struttura competente si esprima positivamente in merito all'adesione, il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali richiede alla Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie la costituzione di nuovo capitolo di spesa dedicato all'adesione all'ente e lo stanziamento occorrente da iscrivere in sede di Bilancio di previsione iniziale o in sede di legge di variazione/assestamento, quantificato sulla base dell'indicazione della quota di adesione comunicata dall'ente.

5) Formalizzazione dell'adesione

1. Una volta creato l'apposito capitolo di bilancio ed ottenuto il relativo stanziamento triennale di competenza, e di cassa per il primo anno del bilancio, il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali Integrità propone la delibera di approvazione di una nuova adesione alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare secondo le modalità individuate ai sensi della DGRM n. 1467 del 28/11/2005, allegato E.
2. In assenza di diversa esplicita indicazione contenuta nella relativa delibera l'adesione, una volta formalizzata, si intende pluriennale.
3. Quando l'adesione è stata formalmente deliberata il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali ne dà tempestiva comunicazione al soggetto giuridico interessato.
4. Il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali, a cui è affidata la gestione degli appositi capitoli di bilancio, provvede alla liquidazione annuale delle quote di adesione.

5. Il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali predispone e cura l'elenco delle adesioni della Regione Marche ad enti ed organismi vari ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2008.

6) Liquidazione quota annuale

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/2008, il legale rappresentante dell'Ente a cui la Regione ha aderito, al fine della liquidazione delle quote annuali di adesione, trasmette annualmente al dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali una comunicazione contenente:
 - a. una dettagliata relazione in merito all'attività svolta nell'anno precedente;
 - b. una copia del bilancio (conto economico e stato patrimoniale oppure Rendiconto finanziario, unitamente a Nota integrativa e Relazione del Revisore di conti), debitamente approvato dall'organo competente, nonché una relazione a firma del legale rappresentante che illustri la situazione economica e finanziaria. Sia il bilancio approvato che la relazione devono essere riferiti all'anno precedente a quello per il quale si provvede al pagamento della quota associativa.
2. Il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento, la relazione di cui al precedente comma 1 lett. a) al dirigente della struttura regionale competente il quale, entro i successivi 15 giorni, verifica l'attività annuale svolta dall'ente al quale si è aderito ed esprime le proprie osservazioni, unitamente alla valutazione in ordine alla permanenza dell'interesse all'adesione ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 17/2008. La copia del bilancio e la relazione di cui al precedente comma 1 lett. b) vengono trasmesse per una valutazione tecnica economico finanziaria al funzionario individuato dal dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali.
3. Decorsi inutilmente i 15 giorni sopra indicati, il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali può richiedere che il Comitato di coordinamento si esprima in merito alle osservazioni di cui al comma 2.
4. Qualora le osservazioni sull'attività o sulla situazione economico finanziaria risultino negative si avvia la fase di revisione ai sensi del successivo punto 9.
5. Nel caso di revisione generale triennale i pareri dei dirigenti delle strutture competenti per materia saranno resi in sede di Comitato di coordinamento.

7) Variazione quota di adesione

1. Nel caso in cui l'ente al quale si è aderito abbia formalmente deliberato aumenti della quota sociale di adesione, le relative richieste devono pervenire entro e non oltre il termine del 30 novembre dell'anno precedente, per permettere all'Amministrazione Regionale di reperire la copertura finanziaria necessaria a sostenere l'aumento richiesto. È necessario che alla richiesta sia allegata copia della decisione con la quale l'Ente ha deliberato il relativo aumento, completa delle motivazioni.
2. Eventuali richieste di variazione pervenute successivamente saranno oggetto di valutazione in sede di Comitato di coordinamento; in caso di parere positivo verrà fatta apposita richiesta alla Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie per l'integrazione dello stanziamento inizialmente previsto.

3. Le variazioni di quota che non siano giustificate da un adeguamento su base ISTAT o non siano parametrizzate a criteri oggettivi (es. il numero degli abitanti) espressamente previsti negli statuti o negli atti costitutivi saranno oggetto di specifica valutazione da parte del dirigente della struttura competente per materia in ordine alla permanenza dell'interesse all'adesione. In ogni circostanza in cui le osservazioni siano negative si avvia la fase di revisione ai sensi del successivo punto 9.

8) Modifiche statutarie o all'atto costitutivo

1. In caso di modifiche statutarie o di modifiche all'atto costitutivo, il legale rappresentante ne deve informare il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali, allegando alla comunicazione i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del nuovo statuto o del nuovo atto costitutivo
 - b) quadro di raffronto tra statuto (o atto costitutivo) nuovo e vecchio al fine di consentire un rapido raffronto tra i due testi
 - c) copia della delibera con la quale l'organo sociale competente ha approvato le modifiche statutarie e/o costitutive e dalla quale si evincano le motivazioni che hanno determinato le modifiche.
2. Il dirigente del Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali trasmette tale documentazione al dirigente della struttura regionale competente, per le valutazioni in merito al mantenimento dell'interesse della Regione all'adesione, come previsto dall'art.3, comma 3 lett. a) della LR 17/2008.
3. In ogni circostanza in cui le osservazioni siano negative si avvia la fase di revisione ai sensi del successivo punto 9.

9) Revisione

1. Revisione generale:

almeno ogni tre anni la Giunta regionale effettua una revisione delle adesioni deliberate, dando comunicazione di avvio di procedimento agli enti interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali sottopone alla Giunta Regionale l'elenco dei soggetti a cui la Regione ha aderito, sentito il Comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2005, al fine di verificare contestualmente ed in modo comparato le varie adesioni nonché l'attualità dell'interesse alle adesioni stesse.

La Giunta Regionale delibera al riguardo sentita la competente commissione consiliare, secondo le modalità indicate dalla DGRM n. 1467 del 28/11/2005 allegato E.

2. Revisione specifica:

nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 6.4, al punto 7.3 e al punto 8.3 il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali sottopone alla struttura regionale competente per materia la necessità di provvedere alla valutazione in merito alla revisione dell'adesione. Qualora si ritenga di procedere a revisione nei confronti di determinati enti, la Giunta regionale su iniziativa del Settore

Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali, delibera la relativa revisione, sentita la competente commissione consiliare secondo le modalità indicate dalla DGRM n. 1467 del 28/11/2005.

3. Al termine della procedura di revisione il provvedimento è trasmesso alla Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie, con indicazione degli enti ai quali l'adesione non è rinnovata. L'esito della decisione viene comunicato agli enti interessati con la precisazione che la revoca dell'adesione decorre dall'anno successivo a quello in cui si conclude il procedimento di revisione.
4. In occasione della revisione generale delle adesioni deliberate ai sensi della L.R. n. 17/2008 il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali, con la collaborazione delle varie strutture regionali, predispone l'elenco degli enti a cui la Regione Marche aderisce in conformità a specifiche leggi di settore.